

# Cenni sulla contrattualistica internazionale

Tolmezzo, 5 ottobre 2017




## Contenuti

- Definizione di contratto
- Nello specifico: la formazione del contratto
- Definizione di contratto internazionale
- Problematiche specifiche (legge applicabile, foro competente, arbitrato)
- La scelta della **legge applicabile**
- Legge applicabile in mancanza di scelta - le fonti
- Legge applicabile in mancanza di scelta - le conseguenze
- Norme di applicazione necessaria
- Alcune clausole di salvaguardia



## Contenuti


- La scelta del foro
- Foro competente in mancanza di scelta - le fonti
- Foro competente in mancanza di scelta - le conseguenze
- Un'altra scelta delle parti: l'arbitrato



L'art. 1321 c.c. definisce il **contratto** come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio).

L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:

- l'accordo delle parti;
- la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
- l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]);
- la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.




Secondo il diritto italiano, la conclusione del contratto avviene con l'incontro della proposta di una parte e dell'accettazione dell'altra, ossia quando colui che ha effettuato la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altro contraente.

Chi sottoscrive deve avere il potere per farlo, e andrà verificato in fase di trattativa.


**ATTENZIONE:** l'accettazione può essere espressa o tacita.

Con l'espressione manifestazione tacita (o comportamento concludente) si intende evocare una condotta significativa, dalla quale è desumibile interpretativamente una volontà negoziale che non si trova dichiarata in modo espresso.




Il Contratto Internazionale è l'accordo tra due o più parti appartenenti a diversi Paesi.

Con esso sorge, pertanto, un rapporto giuridico tra soggetti che appartengono a differenti sistemi legislativi/ordinamenti giuridici.




Nel contratto internazionale vi sono aspetti fondamentali spesso trascurati nella trattativa, i quali afferiscono ad un potenziale contenzioso:

- Legge applicabile;
- Foro competente;
- Metodi alternativi di risoluzione delle controversie - nello specifico, L'ARBITRATO.



## Principio sostanzialmente equivalente, benché contenuto in fonti diverse: **principio di libertà di scelta**

- La scelta può essere espressa o tacita, ma deve risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso,
- può riferirsi a tutto il contratto, ovvero a una parte di esso,
- ammessa la normativa di uno Stato terzo; no obbligo di legami con il territorio,
- ammesse norme di diritto uniforme (es. Convenzione di Vienna del 1980 per la vendita internazionale di merci),
- ammesse fonti normative non statali ben determinate, quali la *lex mercatoria* ed i Principi Unidroit,
- Altri.





## UE

Il regolamento 593/2008 (Roma I) è direttamente vincolante per tutti gli Stati membri della Comunità, compreso il Regno Unito (che vi ha aderito successivamente), con l'unica eccezione della Danimarca, alla quale si continuerà ad applicare la Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali.

Qualora le parti non vogliano o non possano scegliere la legge applicabile al contratto, opereranno automaticamente i principi del regolamento Roma I, che sono volti ad individuare la legge regolatrice del contratto in assenza di scelta.

## Paesi extra -UE

Nell'ipotesi in cui la controparte contrattuale appartenga ad un Paese extra UE occorrerà individuare, caso per caso, le disposizioni ivi vigenti in materia di diritto internazionale privato (L. 218/95 art. 57 che rinvia alla Convenzione di Roma del 1980) tenendo presente che, in mancanza di scelta della legge applicabile al contratto, essa sarà determinata dal giudice davanti al quale sarà radicata la controversia.

# Legge applicabile in mancanza di scelta: le conseguenze

La legge applicabile è individuata a seconda della **specificità tipologica contrattuale** tra quelle indicate dal regolamento Roma I all'art. 4, comma 1, lett. a) - h):

- UE: per il Regolamento Roma I, la prestazione caratteristica è:
  - Prestazione di servizi (agenzia) -> quella del prestatore di servizi (agente);
  - Distribuzione -> quella del distributore;
  - Affiliazione commerciale (franchising) -> quella dell'affiliato
  - Vendita di beni -> quella del venditore


Diversamente, se il contratto non rientra tra quelli specificamente indicati dal regolamento Roma I (**contratto innominato**), ovvero si tratta di un **contratto misto o complesso** (vale a dire riguardante, allo stesso tempo, diversi tipi contrattuali), si dovrà fare riferimento alla **legge del paese nel quale la parte che deve fornire la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale** (art. 4, comma 2).

- EXTRA UE: per la Convenzione di Roma è il giudice a dover individuare la parte che effettua la prestazione caratteristica.

a) Ordine pubblico

b) Norme imperative (= di applicazione necessaria), diverse da Paese a Paese

Sono casistiche in cui la legge del Paese di controparte impone in ogni caso il rispetto di determinate disposizioni del proprio ordinamento.




- **Hardship clause**

Interviene nel momento in cui una situazione sopravvenuta o sconosciuta al momento del closing altera l'equilibrio del rapporto rendendo una prestazione particolarmente onerosa rispetto alle altre.

- **Forza maggiore/Force Majeure**

Scatta nel momento in cui evento un imprevedibile o imprevisto rende una delle prestazioni del tutto impossibile ad eseguirsi.




## Giudice competente

Principio internazionalmente riconosciuto è quello secondo cui il giudice scelto dalle parti è competente.

Caratteristiche:


- Forma scritta
- Accettazione anche tacita se il convenuto si costituisce senza eccepire carenza giurisdizione

Se le parti non hanno scritto nulla in proposito nel contratto, tutte le eventuali controversie nascenti dal contratto verranno decise da un giudice ordinario.



## Giudice competente

- Rapporti UE
  - Regolamento 1215/2012
- Rapporti Extra-UE
  - Convenzione di Lugano 2007 (EFTA)
  - Convenzioni bilaterali
  - Convenzione di Bruxelles 1968




## 1. Criterio generale in assenza di scelta: foro del convenuto

- indipendentemente dalla cittadinanza [art. 2 Convenzione di Bruxelles; art. 4 Regolamento 1215/2012]
- domicilio o residenza

## 2. Criterio alternativo: luogo di esecuzione dell'obbligazione

In materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio

[Convenzione Bruxelles 1968, art. 5 (1) -Reg. 1215/2012 -art. 7 -]



## Luogo di esecuzione dell'obbligazione?


### UE

REGOLAMENTO 1215/2012 (Art. 7, No. 1, Lett. B) a. In caso di compravendita di beni luogo consegna beni; b. In caso prestazione di servizi luogo della prestazione.

### EXTRA UE

#### CONVENZIONE BRUXELLES 1968

Quale obbligazione: quella controversa; se più obbligazioni quella caratterizzante la struttura del contratto; luogo di esecuzione da determinarsi in base a legge applicabile.






## Articolo 7, punto 1


### Regolamento (CE) n. 1215/2012

- *Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio.*
- *Ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è:*
  - ✓ nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto;
  - ✓ nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto



## Articolo 5, punto 1 Convenzioni di Bruxelles del 1968


- *Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita*



Le parti possono anche decidere, per mezzo di una clausola compromissoria, di affidarsi all'arbitrato anziché alla giurisdizione ordinaria, scegliendo in tal modo - usualmente - anche la legge applicabile e la sede arbitrale.

La scelta di devolvere contrattualmente la risoluzione delle controversie ad un giudice ordinario o ad uno o più arbitri dipende da caso a caso.

- Vantaggi dell'arbitrato:
  - (i) competenza tecnica; (ii) rapidità; (iii) segretezza; (iv) semplicità procedurale; (v) costi certi e conoscibili preliminarmente.
- Svantaggi:
  - (i) costi maggiori per arbitri e avvocati specializzati in caso di controversie di tenue valore.





**IC&Partners - Advisor dell'Anno  
Internazionalizzazione d'Impresa**

## IC&Partners S.p.A.

Via Roma, 43 int.8

33100 Udine

Tel. 0039 0432 501591

Fax 0039 0432 228252

Via Mauro Macchi, 58

20124 Milano

Tel. 0039 02 21118302

[www.icpartners.it](http://www.icpartners.it)

[info@icpartners.it](mailto:info@icpartners.it)

